



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

per il successivo inoltro

Agli Istituti tecnici del settore Tecnologico
Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
LORO SEDI

e, p.c.,

Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione

Segreteria Tecnica del Ministro

SEDE

Oggetto: Sesto anno di specializzazione di “*Enotecnico*” di cui all’art. 8, c. 1, d.P.R. 88/2010
Valutazione periodica, frequenza e verifica finale: chiarimenti e indicazioni operative.

In seguito ai quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche in indirizzo e in considerazione delle misure urgenti adottate su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si forniscono di seguito le indicazioni operative sugli argomenti in oggetto.

Con nota prot. n. 3189 del 14 aprile 2015 riportata in allegato, questa Direzione generale ha fornito puntuali indicazioni sull'attivazione del percorso di specializzazione per “*Enotecnico*” a partire dall'a.s. 2015/2016.

La suddetta nota, dopo aver precisato il numero minimo e la tipologia delle valutazioni periodiche degli apprendimenti necessari nel corso dell'anno, ha chiarito che, ai fini della validità della frequenza al percorso di specializzazione, della valutazione in sede di scrutinio finale e dell'ammissione alla prova d'esame, a ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (stabilito in n. 1056 ore dal decreto interministeriale 24 aprile 2012), da realizzare anche attraverso modalità di apprendimento in alternanza scuola lavoro (ora PCTO) secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77.

E' previsto, tuttavia, che le istituzioni scolastiche possano “*stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite anche ulteriori e diverse rispetto a quelle stabilite per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado*”.

Al riguardo, si precisa che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 costituisce elemento di motivata e straordinaria deroga alle suddette norme. Pertanto, per l'a.s. 2019/2020, ai fini della valutazione di ciascuno studente in sede di scrutinio finale e dell'ammissione alla prova finale le istituzioni scolastiche possono prescindere dal citato limite minimo di frequenza.

Per i candidati esterni, l'ammissione alla prova d'esame per l'a.s. 2019/2020 è consentita anche se non è soddisfatto il requisito del numero minimo di ore di laboratorio, svolte anche attraverso tirocini e stage, previsto dal quadro orario annuale del percorso in oggetto stabilito dal richiamato decreto interministeriale 24 aprile 2012. Resta fermo l'obbligo del superamento di verifiche preliminari in presenza sulle materie curriculari da definirsi in seno al Collegio dei docenti dell'istituto.

La verifica conclusiva del percorso formativo - consistente in un colloquio in presenza con discussione di un elaborato tecnico-pratico davanti alla Commissione d'esame costituita dai docenti del Consiglio di classe e da un rappresentante delle Associazioni di categoria e presieduta dal Dirigente scolastico – di norma è programmata da parte di ciascun istituto dopo la conclusione degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Sede della verifica conclusiva per i candidati interni è l'istituzione scolastica frequentata, per i candidati esterni è l'istituto presso il quale hanno presentato l'istanza per sostenere la prova d'esame.

L'istituzione scolastica presso la quale si svolge la verifica conclusiva del percorso formativo osserva tutte le indicazioni contenute nell'allegato Protocollo d'intesa siglato in data 19 maggio 2020 tra lo scrivente Ministero e le OO.SS. recante le Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l'a.s. 2019/2020.

Per qualsiasi altro aspetto riguardante la prova d'esame il titolo finale, si fa espresso rinvio alle disposizioni della citata nota n. 3189/2015, nonché, in quanto compatibili, alle indicazioni dell'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo